



Sent. n. 422/14
Dep. 11.3.14
Pub. 12.3.14
Cron. 1576
Rep. 1044/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

In persona del Giudice unico, dott. Rosaria Savastano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 3340/2012 R.G.

promosso da:

F. [REDACTED] V. [REDACTED]
[REDACTED], in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione.

ATTRICE

nei confronti di:

1) P. [REDACTED] D. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, [REDACTED],

R.G. N°

Cron. N°

Rep. N°
R. SEZ. N°

R.G.I. N°

OGGETTO:

GIURE.IT

presso lo studio degli avvocati [redacted]
[redacted] e [redacted], che lo rappre-
sentano e difendono come da mandato a mar-
gine della comparsa di costituzione e ri-
sposta

CONVENUTO

2) A [redacted] L [redacted]
[redacted].

CONVENUTA-NON COSTITUITA

Oggetto: azione revocatoria ordinaria

Conclusioni per la società attrice:

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, rigettata
ogni contraria istanza, deduzione o ecce-
zione:

in via principale:

accertare e dichiarare la nullità o comun-
que l'inefficacia ai sensi e per gli effet-
ti dell'art. 2901 c.c. dell'atto di cessio-
ne d'azienda di cui alle premesse stipulato
dai convenuti in data 13.03.2012 a rogito
notaio dott. [redacted] nonché di
tutti gli atti conseguenti e successivi e
conseguentemente condannare R [redacted] D [redacted]
[redacted] alla restituzione in favore di D [redacted]
[redacted] M [redacted] della azienda di cui sopra, già


GIURE.IT

GIURE.IT

sottoposta a provvedimento di sequestro, con ogni conseguente opportuna e necessaria statuizione.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa".

Conclusioni per il convenuto:

"Voglia il Tribunale adito, ogni avversa domanda, deduzione e conclusione disattesa e respinta, così provvedere:

rigettare la domanda perché inammissibile, improcedibile ed infondata;

con vittoria di spese, competenze ed onorari".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società F. [REDACTED] V. [REDACTED] [REDACTED] conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale D. [REDACTED] P. [REDACTED] e la società A. [REDACTED] L. [REDACTED] [REDACTED], deducendo che: a) con scrittura privata dell'8 aprile 2011 con firme autenticate da notaio, essa aveva ceduto ad A. [REDACTED] L. [REDACTED] [REDACTED] s.a.s. l'azienda commerciale ubicata in Reggio Emilia, [REDACTED], aven-

GIURE.IT

te per oggetto la vendita di prodotti alimentari, per il prezzo di euro 45.000,00, di cui euro 960,00 versati all'atto della cessione, euro 9.040,00 da corrispondere entro il 30 giugno 2011 ed euro 35.000,00, assistita da garanzia a prima richiesta rilasciata da ~~Fininvestimenti e servizi~~ ~~Fininvestimenti e servizi~~, da corrispondere entro il 28 febbraio 2012; b) alla scadenza del 30 giugno 2011 nessuna somma era stata versata dalla società acquirente che, dopo vari solleciti, aveva consegnato assegni per complessivi euro 9.040,00, di cui l'ultimo, rilasciato per euro 2.850,00, era stato protestato per mancanza di fondi; c) alla successiva scadenza del 28 febbraio 2012, stante l'inadempimento della debitrice, era stata contattata la garante che, però, il 10 novembre 2011 era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano; d) la cedente vantava quindi un credito di complessivi euro 37.850,00; d) notificato alla cessionaria il 15 marzo 2012 ricorso per sequestro conservativo, si era appreso che il precedente 13 marzo questa aveva ceduto



GIURELLI

l'azienda a D. [REDACTED] P. [REDACTED] per il prezzo di euro 28.000,00; e) per averlo appreso da P. [REDACTED] D. [REDACTED], il P. [REDACTED] era a conoscenza del fatto che la D. M. [REDACTED] non aveva ancora saldato il prezzo della cessione; f) inoltre, nel periodo compreso tra il 13 e il 23 marzo 2012, il D. [REDACTED] e il suo legale avevano contattato il P. [REDACTED] per informarlo dell'azione giudiziale intrapresa e invitarlo a soprassedere al pagamento del prezzo della cessione; g) ciò nonostante, il 23 marzo 2012 egli e la società A. [REDACTED] L. [REDACTED] di D. M. [REDACTED] M. [REDACTED] avevano redatto "atto di quietanza" con firme autentiche dal notaio, nel quale le parti avevano dato atto dell'integrale pagamento del prezzo di cessione.

F. [REDACTED] V. [REDACTED] chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare il contratto di cessione di azienda stipulato dalla convenuta con D. [REDACTED] P. [REDACTED] inefficace nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Benché ritualmente citata, la società A. [REDACTED] L. [REDACTED] non si costituiva:

Si costituiva invece il P. [REDACTED] per resistere alla pretesa e chiederne il rigetto. Esaurita l'istruzione mediante acquisizione della documentazione prodotta e assunzione di prova orale, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2013, nella quale le parti costituite precisavano le loro conclusioni, riportate in epigrafe, e il giudice si riservava di decidere all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art.2901 c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando, trattandosi di atto a titolo oneroso successivo alla nascita del credito, il terzo fosse consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle sue ragioni.

Dunque, allorquando l'atto dispositivo - come nel caso di specie - sia successivo al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza del terzo di arrecare pregiudi-

zio agli interessi del creditore (*scientia damni*); l'elemento soggettivo è integrato dalla semplice conoscenza, cui deve essere equiparata la agevole conoscibilità, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per cui viene esperita la tutela predisposta dall'art. 2901 c.c. e senza che assuma rilevanza la partecipazione o la conoscenza del terzo circa l'intenzione fraudolenta del debitore: giurisprudenza costante di legittimità e di merito (valga, per tutti i precedenti, il richiamo a Cass. 7262/2000, cui hanno fatto seguito ulteriori, costanti e recenti arresti).

Orbene, dagli atti di causa risulta che, con scrittura privata con firme autenticate da notaio il 13 marzo 2012, A. L. di D. M. M., la cui denominazione originaria era A. L. di S., cedette a D. P. l'azienda ubicata in Reggio Emilia, , per il prezzo di euro 28.000,00, di cui euro 16.000,00 - non ancora versati - sarebbero stati corrisposti mediante sedici rate mensili di euro

1.000,00 ciascuna a partire dall'01 giugno 2012 e fino all'1 settembre 2013 (v. documento n.8 di parte attrice).

Non vi è prova certa che all'atto della stipula dell'atto di cessione il P█████ fosse consapevole di arrecare pregiudizio ai creditori della cedente.

Unico dato di valutazione é costituito dalla differenza di prezzo dell'azienda che, ceduta da F█████ V█████ ad A█████ L█████ l'8 aprile 2011 per il prezzo di euro 45.000,00, venne rivenduta a D█████ P█████ il 13 marzo 2012 per il prezzo di euro 28.000,00.

Tale dato, avente carattere presuntivo, non riveste i caratteri richiesti dall'art. 2729 c.c.

E' infatti verosimile che, come dedotto dal P█████, in mancanza di specifici elementi contrari, dopo un anno di gestione da parte di A█████ L█████, l'azienda avesse perso gran parte del suo valore per effetto della progressiva perdita di clientela e della conseguente diminuzione dell'avviamento: è noto che per aziende del

tipo di quella di cui si discute il valore è costituito essenzialmente dall'avviamento e che una contrazione sensibile della clientela può comportarne un apprezzabile diminuzione.

Dagli atti di causa risulta che, dopo la stipula del contratto di cessione, il P. [REDACTED] venne contattato telefonicamente da P. [REDACTED] D. [REDACTED], il quale gli fece presente che "avanzava dei soldi dai cedenti" (v. interrogatorio formale del P. [REDACTED]); nel medesimo contesto egli ricevette una telefonata dall'avv. A. [REDACTED] C. [REDACTED], legale della società F. [REDACTED] V. [REDACTED], il quale gli rappresentò la situazione creditoria della sua cliente nei confronti di A. [REDACTED] L. [REDACTED] e lo invitò a soprassedere al pagamento, facendogli anche presente che egli aveva depositato ricorso per sequestro conservativo dell'azienda (v. deposizione di A. [REDACTED] M. [REDACTED], collega di studio dell'avv. [REDACTED]).

Le riferite circostanze devono ritenersi del tutto ininfluenti ai fini della decisione, posto che la sussistenza del requi-



GIURETT

GIURETT

sito della *scientia damni* deve essere valutato con riferimento al tempo in cui l'atto dispositivo venne posto in essere.

Dopo la stipulazione dell'atto di vendita dell'azienda, presumibilmente su consiglio del direttore dell'istituto di credito su cui erano stati tratti gli assegni (postdatati) rilasciati in pagamento del residuo prezzo alle scadenze concordate (v. deduzioni del convenuto), il P. [REDACTED] preferì contrarre un mutuo con detto istituto di credito onde saldare il suo debito e ottenere la restituzione dei titoli; a seguito dell'integrale pagamento del corrispettivo della cessione, con scrittura privata del 23 marzo 2012 le cui firme vennero autenticate da notaio (v. documento n. 9 di parte attrice), i contraenti diedero atto dell'avvenuta estinzione del debito.

Il descritto comportamento negoziale non può essere efficacemente utilizzato dalla società attrice per dimostrare la consapevolezza del P. [REDACTED] di nuocere alle sue ragioni creditorie sia perché detta consapevolezza deve sussistere al momento

IL
LE
RE
SU
O



F
L
R
S
T
G

3

attrice.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo,
domanda, eccezione e difesa
1) respinge la domanda propo-

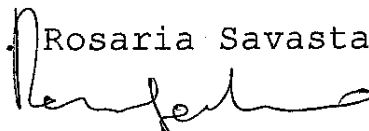
~~_____~~ V ~~_____~~ ~~_____~~
~~_____~~ .;

2) condanna la società attrice al pagamento
in favore di D ~~_____~~ P ~~_____~~ delle spese
del presente giudizio, che liquida
d'ufficio in complessivi euro 2.500,00, ol-
tre accessori di legge;

Così deciso in Reggio Emilia, il 10 marzo
2014.

Il giudice

Dott. Rosaria Savastano



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

11 MAR. 2014
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Barbara Cigni

GIURE.IT